Camera di Commercio
Arezzo

Prefettura di Arezzo

PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Comuni della Provincia di Arezzo

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DIINFILTRAZIONE CRIMINALE
NELL'ECONOMIA LEGALE

TRA

LA PREFETTURA DI AREZZO

LA PROVINCIA DI AREZZO

LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO

I COMUNI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 31 ottobre 2015

PREMESSO CHE

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e le altre parti contraenti concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio provinciale, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale;

risultati dell'attività di prevenzione e contrasto, sul piano amministrativo e giudiziario, hanno confermato la capacità di espansione dei sodalizi criminali, ben al di là dei tradizionali territori di origine, attraverso modalità diversificate che tengono conto delle specifiche caratteristiche dei contesti di riferimento;

in particolare, come si legge anche nella Relazione per l'anno 2014 della Direzione Nazionale Antimafia, il territorio toscano- come le altre regioni ricche del centro nord – è *"oggetto di continue mire espansionistiche da parte di molteplici organizzazioni criminali, alcune inquadrabili nell'ambito delle cosi dette "mafie classiche", altre ricadenti nella sfera delle cosi dette "nuove mafie" e che tali associazioni tendono a conquistare crescenti porzioni del mercato illecito (traffico di sostanze stupefacenti, di rifiuti, di merce contraffatta)....mirando ad accaparrarsi settori dell'economia legale per riciclare e far fruttare il denaro proveniente dalle attività criminali";*

è, quindi, volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'economia attraverso meccanismi di maggior rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione a interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazioni;

tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la stipula di accordi fra Prefettura e stazioni appaltanti, che coinvolgano anche il mondo delle imprese, volti ad innalzare – attraverso il ricorso a strumenti pattizi, il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa;

il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 un protocollo d'intesa recante linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;

il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 27 gennaio 2015 le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" recanti indicazioni per l'applicazione dell'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 luglio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei 'Piani attuativi di iniziativa privata' nell'ambito del 'Piano Regolatore Generale';

in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di rafforzare le linee di collaborazione già in atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata.

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1
(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

1. Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e ferme restando le disposizioni relative ai settori di attività considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53 della legge 190/2012, gli Enti firmatari si impegnano ad estendere i controlli e le verifiche antimafia – nella forma delle informazioni antimafia - previsti dagli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche al di sotto delle soglie di valore previste dalla normativa vigente, secondo i criteri di seguito elencati:

a) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici del valore pari o superiore a 1.000.000,00 euro, o servizi e forniture di valore pari o superiore a 150.000,00 euro (tutte somme al netto di IVA);
b) per tutti i subappalti e subcontratti di valore superiore a 50.000,00 euro;
c) per i contratti di affidamento e i sub contratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni: fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate); servizi di mensa, di pulizia e di alloggiamento del personale; somministrazione di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, smaltimento rifiuti.

2. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, le stazioni appaltanti (Comune e Provincia) si impegnano:

a) a inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al presente protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese aggiudicatarie;
b) a prevedere nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni sono soggette ad immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale ogni qualvolta le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e a inserire nei contratti con i propri danti causa, nonché a verificare l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto e la cui violazione è sanzionata con la risoluzione automatica ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2
(Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora la impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella

dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n. 3
(Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

Nei casi previsti alla "clausola n. 3", l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114.

Art. 2
(Rilascio delle informazioni antimafia)

1. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti individuati all'art. 1 del presente protocollo, le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e

imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intendono affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intendono subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, la stazione appaltante effettuerà i medesimi adempimenti nei confronti della competente Prefettura- specificando che la richiesta viene presentata in virtù di quanto previsto dal presente protocollo- dandone contemporanea informazione alla Prefettura di Arezzo alla quale dovrà parimenti essere comunicato l' esito degli accertamenti anche nel caso di provvedimento liberatorio.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informazione antimafia.
2. Al fine di conferire massima efficacia alle procedure di rilascio delle informazioni antimafia le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alle stazioni appaltanti ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

3. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, le parti firmatarie si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC, con le linee guida del 27 gennaio 2015, richiamate in premessa, prima di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

4.Il rilascio di provvedimenti interdittivi antimafia potrà conseguire, inoltre, dalle risultanze delle attività di accesso effettuate dal Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 3
(Contrasto al lavoro nero e Sicurezza sul lavoro)

I Comuni della provincia di Arezzo si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, di salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verificare (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge

136/2010.
Ai fini di conferire massima efficacia alle predette disposizioni le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei bandi di gara, o comunque negli atti di affidamento, e a vigilare affinché nei contratti e subcontratti sia inserita una clausola risolutiva del seguente tenore:
"la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1. *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;*
2. *l' inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
3. *l' impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.*

2. Le stazioni appaltanti si impegnano a verificare il rispetto delle norme in materia di collocamento, di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici
Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Art. 4
(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

1.I Comuni firmatari si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs.159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata-P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (c.d. 'opere a scomputo'). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

3. I Comuni si impegnano altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riservano di richiedere alla Prefettura apposita

informazione antimafia ai del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria[1], gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011:

a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia di 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti

con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria (art.32, comma 1, lett. g), 122, comma 8 e 247 del D. Lgs. n. 163/2006);

b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette 'sotto soglia' (valore compreso tra uno e 5 milioni di euro), in relazione ai quali il D.Lgs. n. 163/2006 non trova applicazione per espressa previsione normativa (art.45 del D.L. n. 201/2011).

[1] Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04.

Art. 5
(Azioni per la tutela della legalità e del contrasto delle infiltrazioni nelle attività economico-commerciali)

1. Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali - in particolare nei settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi e, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, i compro-oro- la Prefettura di Arezzo ed i Comuni firmatari, fermo restando l'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

2. In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:
   a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società;
   b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse.
   c) le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate con cadenza mensile alla Prefettura di Arezzo ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il profilo antimafia, che verranno tempestivamente comunicati al Comune interessato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo viene costituito presso la Prefettura di Arezzo, un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Presidente della Provincia di Arezzo, dal Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Arezzo, o da loro delegati, da rappresentanti delle Forze di polizia, nonché dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati. Ai lavori del Tavolo possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti delle singole categorie produttive. Nell'ambito del Tavolo verranno approfonditi gli aspetti di criticità che emergano sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei Comuni e/o delle Forze di polizia, ed elaborati indicatori sintomatici di anomalie che consentano un controllo mirato su specifici segmenti di mercato.

Art.6

La Camera di Commercio Industria e Artigianato di Arezzo, proseguendo nella linea di collaborazione e negli impegni già assunti attraverso il protocollo sottoscritto con la Prefettura in data 5 novembre 2013, si impegna:

a) a mettere a disposizione della Prefettura il proprio patrimonio informativo, al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale della provincia, facilitando l'individuazione di situazioni di criticità e di anomalie sintomatiche di possibili rischi di distorsione della trasparenza e della legalità del circuito produttivo e consentendo, in particolare, il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda

e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengano in ristretti archi temporali;

b) a diffondere tra gli imprenditori, anche attraverso specifici corsi di formazione e di incontri mirati, la cultura e le regole della legalità nella scelta dei propri partners commerciali e nell' adozione di modelli organizzativi e comportamentali corretti;

c) a favorire la conoscenza e la condivisione nel mondo delle imprese dei contenuti e delle finalità del presente protocollo agevolandone la concreta attuazione.

Art. 7

Il presente protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha la durata di due anni.
E' aperto alla visione, previa formale sottoscrizioni, di ulteriori Enti interessati.

Arezzo, 31 ottobre 2015

LE PARTI

Prefetto di Arezzo

Presidente Provincia di Arezzo

Presidente C.C.I.A.A. di Arezzo

Il Sindaco di Arezzo

Il Sindaco di Anghiari

Il Sindaco Bibbiena

Il Sindaco Bucine

Il Sindaco Capolona

Il Sindaco Caprese M.lo

Il Sindaco Castel Focognano

Il Sindaco Castelfranco-Piandiscò

Il Sindaco Castel san Niccolò

Il Sindaco Castiglion Fibocchi

Il Sindaco Castiglion Fiorentino

Il Sindaco Cavriglia

Il Sindaco Chitignano

Il Sindaco Chiusi della Verna

Il Sindaco Civitella in Val di Chiana

Il Sindaco Cortona

Il Sindaco Foiano della Chiana

Il Sindaco Laterina

Il Sindaco Loro Ciuffenna

Il Sindaco Lucignano

Il Sindaco Marciano della Chiana

Il Sindaco Montemignaio

Il Sindaco Monterchi

Il Sindaco Monte San Savino

Il Sindaco Montevarchi

Il Sindaco Ortignano

Il Sindaco Pergine Valdarno

Il Sindaco Pieve Santo Stefano

Il Sindaco Poppi

PER Il Sindaco Pratovecchio Stia IL VICE - SINDACO
(DELEGA N° 11913 del 31/10/2015)

Il Sindaco San Giovanni Valdarno

Il Sindaco Sansepolcro

Il Sindaco Sestino

Il Sindaco Subbiano

Il Sindaco Talla

Il Sindaco Terranuova B.ni